



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. _____ promossa
da
con gli avv.ti FABIANI FRANCO
con domicilio eletto a Belluno in via
come da mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTORE

contro

BANCA POPOLARE SOC. COOP., ora BANCO BPM SPA, con l'avv.
con domicilio eletto in
VENEZIA MESTRE, come da mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTO

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di
sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI di parte attrice:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Belluno, contrariis reiectis,
in accoglimento della domanda dell'attore, accertata e dichiarata
la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto
corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione
degli interessi passivi a qualsiasi periodicità, nonché*



dell'addebito di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attore la somma di € 36.436,09, come risultante dalla esperita istruttoria (cfr. pag. 12 della consulenza tecnica d'ufficio) in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi."

CONCLUSIONI di parte convenuta:

"in via preliminare

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese del _____ per i motivi e con le decorrenze di cui in atti.

nel merito

- Rigettarsi le domande tutte del _____ in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.

- Con vittoria di competenze di lite.

in via istruttoria

Si insiste per le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc dd. 9.5.2016 e terza memoria ex art. 183, comma 6, cpc dd. 27.5.2016, nonché per la chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi dedotti nel foglio allegato al verbale di udienza del 10.1.2017."

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2015

conveniva in giudizio il Banco Popolare soc. coop., oggi Banco BPM s.p.a., innanzi al Tribunale di Belluno, per sentir accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'attore la somma di € 31.070,04 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attore, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra. In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".*

Con comparsa del 16.2.2016 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. La convenuta eccepiva preliminarmente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore circa l'individuazione delle rimesse solutorie e conseguentemente l'intervenuta prescrizione decennale.

Deduceva la legittimità dell'anatocismo successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR e più in generale la corretta applicazione da parte della Banca di commissioni di



massimo scoperto, spese e interessi ultralegali, pur in assenza di prova scritta del relativo accordo, comunque da ritenersi provato in ragione della mancata contestazione da parte del cliente per un lungo periodo.

In occasione della prima udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva istruita mediante CTU contabile.

All'udienza del 25.9.2018 le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Sulla eccezione di prescrizione

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non può ritenersi fondata.

In materia di prescrizione giova preliminarmente richiamare la pronuncia n. 24418 del 2 dicembre 2010 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo cui *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è*



esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Con tale pronuncia la Cassazione ha chiarito che, in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie.

In particolare, secondo la Corte, sono considerati solutori, in quanto determinano uno spostamento patrimoniale in favore della banca, i soli versamenti eseguiti su un conto in passivo, ossia "scoperto", al quale non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito.

Hanno invece natura ripristinatoria i versamenti in conto corrente eseguiti nell'ambito di un rapporto per il quale esiste un affidamento bancario, nel caso in cui il passivo non abbia oltrepassato i limiti dell'affidamento concesso al cliente o, in assenza di affidamento, i meri atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

La Corte di Cassazione ha quindi precisato che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto.

Spetta quindi alla banca che eccepisce la prescrizione, con decorrenza dai singoli addebiti, allegare e provare la natura solutoria delle rimesse in quanto i versamenti effettuati in costanza di rapporto nell'ambito di un conto corrente, che è per sua natura un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione, sono normalmente volti a ripristinare la provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal



solvens all'accipiens (cfr. in questo senso Cass. n. 4518 del 26/02/2014).

Incombe pertanto sull'istituto bancario, e non sul correntista, l'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria.

In questi termini si sono espresse altresì numerose pronunce di merito (cfr. ex plurimis Corte d'Appello di Bari 2.10.2015, Tribunale di Novara 1.10.2012, Tribunale di Urbino 4.8.2015).

Con riferimento al caso di specie, aderendo all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato, sostenuto altresì dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia, si ritiene che in difetto di specifica prova da parte della convenuta della natura solutoria degli accreditati effettuati nel corso del rapporto, la decorrenza della prescrizione vada ricondotta alla data di chiusura del conto, riconducibile al 30.9.2005.

La domanda giudiziale di ripetizione di indebito è stata proposta il 9.11.2015, dopo che la prescrizione decennale era già stata interrotta con diffida del 12.5.2014; nell'ambito del presente giudizio la banca non ha fornito la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista in epoca antecedente all'estinzione del conto e pertanto la decorrenza del termine prescrizione non può che essere ricondotta al momento della chiusura del rapporto.

Alla luce di quanto sopra l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta risulta pertanto infondata.

Anatocismo

Parte attrice ha lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente alla entrata in vigore



della delibera CICR 9.2.2000 nonché nel periodo successivo, in ragione della assenza di specifica approvazione di una clausola che prevedesse la reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

Come noto l'anatocismo consiste nella c.d. capitalizzazione degli interessi, ossia nel computo di interessi ulteriori su quelli già scaduti, mediante sommatoria dei medesimi al capitale sul quale erano stati calcolati.

Salve le ipotesi previste dall'art. 1283 c.c., l'anatocismo deve ritenersi vietato.

La Cassazione nel 1999 ha escluso che nella capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi per il cliente da parte della banca potesse essere ravvisato un uso normativo, trattandosi infatti di uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare al divieto previsto dall'art. 1283 c.c. (v. Cass. 16.3.1999 n. 2374, confermata dalla successiva Cass. 30.3.1999 n.1096).

Con la Delibera CICR del 9.2.2000 è stata riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che fosse prevista una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori e che la relativa clausola fosse approvata per iscritto.

Per i rapporti già in corso, come quello oggetto di causa, è stata prevista la possibilità di adeguamento al contenuto della delibera entro il 30.6.2000. In ipotesi di modifica peggiorativa per il cliente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione scritta al cliente non erano tuttavia sufficienti, rendendosi necessaria una specifica approvazione per iscritto.



Con riferimento al caso di specie l'anatocismo applicato in epoca antecedente alla Delibera CICR poc'anzi richiamata non può ritenersi legittimo e va quindi accolta la domanda di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a tal titolo.

In assenza di documentazione contrattuale e in particolare di una espressa previsione di identità periodicità per gli interessi creditori e debitori, con specifica approvazione per iscritto della relativa clausola, l'anatocismo non può tuttavia essere ritenuto legittimo neppure per il periodo successivo, dovendosi ritenere che l'introduzione della capitalizzazione ad opera della banca abbia comportato, di fatto, il peggioramento delle condizioni precedenti.

Occorre infatti considerare che non risultando ammesso per il periodo antecedente l'anatocismo, il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi.

In tal senso si sono espresse numerose sentenze di merito (sul punto, tra le altre, Trib. Bologna del 13.8.2015; Trib. Pavia del 4.5.2015; Trib. Novara del 17.10.2011).

Non può essere quindi ritenuta sufficiente, per sostenere la legittimità dell'anatocismo, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della modifica in relazione ad un rapporto contrattuale sorto in data antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR, quale è quello oggetto di causa.

Quanto corrisposto per effetto dell'anatocismo va quindi ritenuto indebito.

Interessi ultralegali

In assenza di prova circa l'esistenza di pattuizioni contrattuali scritte relative alla previsione di interessi in misura superiore al tasso legale, il ricalcolo va effettuato



applicando il tasso legale fino al 31.12.1993 e il tasso sostitutivo previsto dall' art. 117 TUB dal giorno 1.1.1994.

Il requisito della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto prima dalla legge n. 154/1992 e successivamente dall'art. 117 del d. Lgs. 385 del 1993.

Con specifico riferimento all'interesse ultralegale l'art. 1284 c.c. prevede in ogni caso la necessità di determinazione del medesimo per iscritto.

La mancata contestazione del cliente non può ritenersi sufficiente per ritenere esistente un valido accordo in relazione all'applicazione di un tasso debitore superiore alla misura legale.

In mancanza di prova di previsione scritta del tasso superiore alla misura legale il tasso debitore va quindi ricalcolato applicando l'interesse legale sino al 31.12.1993 e il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 lett. a TUB per il periodo successivo.

Commissione di massimo scoperto e spese di chiusura

In assenza di specifico accordo contrattuale in relazione alla commissione di massimo scoperto e alle spese di chiusura altresì gli importi addebitati dalla banca a tal titolo debbono essere oggetto di ripetizione, non potendosi ritenere giustificato il relativo pagamento.

Ricalcolo del saldo del conto corrente secondo i conteggi della CTU

Alla luce dei suesposti principi occorre ora provvedere al ricalcolo del saldo del conto corrente secondo le risultanze



della esperita CTU contabile le cui conclusioni, in quanto logiche e congruamente motivate, vanno condivise.

I calcoli, come precisato dal CTU, sono stati effettuati dal CTU sulla base della documentazione a sua disposizione, relativa al periodo successivo all'1.1.1989.

Il CTU ha eliminato gli effetti anatocistici, le spese relative alla commissione di massimo scoperto (pari ad € 3446,43) e quelle ulteriori non pattuite (pari ad € 4234,28); per il tasso debitore ha applicato l'interesse legale sino al 31.12.1993 e il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 lett. a TUB per il periodo successivo.

Si legge quindi nella relazione in atti che il saldo del conto corrente all'epoca della sua chiusura, e quindi alla data del 30.9.2005, era pari a zero, ma per effetto del ricalcolo lo stesso doveva essere considerato di valore pari ad € 36.436,09, in favore del cliente.

Configurandosi un indebitto risulta quindi dovuto da parte della banca il pagamento del relativo valore, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, come recentemente modificato, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice avv. Franco Fabiani.

Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:



- 1) in accoglimento della domanda dell'attore, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata capitalizzazione degli interessi passivi nonché dell'addebito di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, condanna la parte convenuta a pagare all'attore la somma di **€ 36.436,09** oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di **€ 7254,00** per compensi - di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2767,00 per la fase decisionale - ed **€ 2534,00** per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte soccombente.

Così deciso il 29/09/2018

Il giudice
Chiara Sandini

